



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO CHIOGGIA ORDINANZA N. 64 / 2008

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 01/07/2008 e le successive integrazioni della Soc. "Terminale LNG Adriatico S.r.l." (d'ora in avanti ADRIATIC LNG), vigente in Piazza della Repubblica n.14/16 - Milano - intesa ad ottenere un'ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione, relativa ai lavori connessi al traino ed al completamento del Terminale off shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto che verrà posizionato al largo di Porto Levante, nell'ambito delle attività propedeutiche alla messa in esercizio del terminal stesso;
- VISTO** Il D.P.R. n. 402/94 del Ministero dell'Industria in datato 07/07/2000 successivamente modificato con decreto Ministero Attività Produttive n. 17282 dell'11/11/2004;
- VISTO** l' Atto Formale di concessione cinquantennale n. 03/2002 rep.234/03 rilasciato in data 07/10/2002 ed approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in data 16/10/2002;
- VISTI** i fogli prot. n.1066, n. 208 e n.0813, rispettivamente in data 01/08/2005, 22/02/2006 e 18/09/2007, del Magistrato alle Acque – Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime Venezia - con i quali viene espresso, ai sensi dell'art.12, Reg. Cod. Nav., il parere tecnico favorevole alla realizzazione del terminale di cui trattasi, della relativa condotta sottomarina e dell'infrastruttura temporanea, propedeutica alla realizzazione della medesima condotta;
- VISTI** i Decreti del Ministero dell'Ambiente n° DEC/VIA/4 407 in data 30/12/1999 e n° DSA/DEC/2007/0000618 in data 18/07/2007 con i quali è stata pronunciata la compatibilità ambientale circa la realizzazione del terminale di cui trattasi e della relativa condotta sottomarina;
- VISTO** il Nulla Osta ai fini militari marittimi espresso dal Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico con nota prot. n° 5577 O/A in data 20/06/2001;
- VISTI** i fogli prot.n.4/26530 e n.6/22767, rispettivamente in data 23/10/2001 e 04/07/2006 del Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia;
- VISTO** il foglio prot.n.D.N. 17336 in data 23/11/2001 dell'Istituto Idrografico della Marina – Genova;
- VISTA** la Circolare IMO n° SN.1/257 del 11/12/2006 relativi alla modifica degli schemi di separazione del traffico nell'alto Adriatico;

VISTA la certificazione della Ditta "LUCATELLI srl" che attesta l'avvenuta bonifica bellica della zona;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli accordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n° 1095 del 21/12/1977 e s .m.i.;

VISTA la propria Autorizzazione n. 60/2008 rilasciata in data 10/09/2008;

VISTA la propria Ordinanza n°63/08 in data 02/09/2008, con la quale è stato approvato il regolamento di sicurezza del terminale LNG;

RITENUTO necessario emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 30, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che a partire dal 14 settembre 2008 sino al 31 gennaio 2009 avranno luogo, per conto della Soc. **ADRIATIC LNG**, operazioni connesse al traino ed al completamento del Terminale off shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto sito al largo di Porto Levante, nell'ambito delle attività propedeutiche alla messa in esercizio del terminal stesso, secondo le previsioni indicate nell'Atto Formale di concessione cinquantennale n. 03/2002 rep.234/03 rilasciato in data 07/10/2002 ed approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in data 16/10/2002.

Le attività in parola, che si svolgeranno per conto della soc. "Terminale LNG Adriatico S.r.l.", consisteranno in:

1. ricognizione a mezzo ROV, da parte della Società "Aker Marine Contractors";
2. installazione di ancore per il posizionamento del terminale e di una boa meteo, da parte della Società "Aker Marine Contractors";
3. rimorchio in sito del terminale (gbs), arrivo e installazione da parte della Società "Aker Marine Contractors" ;
4. fase successiva all'arrivo del terminale (gbs):
 - a) zavorramento solido, da parte delle Società "Ing. Mantovani", "Jebsens" e "Flanders Dredging Corporation NV"
 - b) collegamento del gasdotto al terminale da parte della Società "Saipem s.p.a."
 - c) installazione delle strutture d'ormeggio (*mooring dolphins*) da parte della Società "Aker Marine Contractors"
 - d) installazione della barriera anti-erosione da parte della Società "Flanders Dredging Corporation NV".

Per le operazioni di cui al precedente p.to 2) - Installazione delle ancore per il posizionamento del terminale e della boa Meteo - verranno posizionate n°3 ancore "Stevpris" da 12 tonn, una ad ovest e due a nord della posizione del terminale, il cui centro è identificato dalle seguenti coordinate nautiche:

Lat. 45°05'.30 N - Long. 012°35'.10 E.

L'operazione di cui al p.to 3 consiste nel rimorchio e nel posizionamento in sito del GBS avente le seguenti dimensioni:

Lunghezza 180 mt.

Larghezza 88 mt.

I mezzi nautici che compongono il convoglio sono i seguenti:

tipo	nome	bandiera	Call sign	MMSI	IMO #
galleggiante	ALNG GBS	Marshall Island	V70P7	538003135	////
r/re	FAIRMOUNT GLACIER	Panama	3EEQ4	353864200	9344796
r/re	FAIRMOUNT SUMMIT	Panama	3EDB9	371540000	9315575
r/re	FAIRMOUNT EXPEDITION	Panama	HO2741	372800000	9358943
r/re	SALVANGUARD	Singapore	9V6418	564533000	9276664

I mezzi operanti nella globalità dei lavori sopraccitati saranno i seguenti:

tipo	nome	bandiera	Call sign	IMO #
galleggiante	ALNG GBS	Marshall Island	V70P7	////
r/re	ANGELINA C.	Italia	IYTC	9240081
r/re	BOA MAGNITOR	Singapore	9V6758	9336646
galleggiante	DN 143	Mauritius	////	////
r/re	FAIRMOUNT EXPEDITION	Panama	HO2741	9358943
r/re	FAIRMOUNT GLACIER	Panama	3EEQ4	9344796
r/re	FAIRMOUNT SUMMIT	Panama	3EDB9	9315575
S/V	GEOCAT	Olanda	////	////
r/re	GULF BALDER	Belize	V3TU2	7522083
r/re	IEVOLI RED	Italia	IZEZ	9249764
r/re	IEVOLI SPEED	Italia	IBCI	9160310
r/re	LA BOUDEUSE	Lussemburgo	LXBH	9303338
r/re	LOURDES C.	Italia	IFXZ	9170341
r/re	MARIDIVE 107	Egitto	SSER	8017437
r/re	MARINA MC	Italia	IFKY	9170339
r/re	MARIO B.	Italia	IMCL	9039937

r/re	NORMAND MJOLNE	Norvegia	JWMC	8406482
galleggiante	RAMBIZ	Belgio	ORKA	9136199
r/re	S 355	Bahamas	C6TZ23	8758483
r/re	SALVANGUARD	Singapore	9V6418	9276664
r/re	SEA RUNNER	Italia	IZMR	8932467
r/re	STEVNS OCEAN	Danimarca	OWXR2	9224960
r/re	TAURUS	Antigua e Barbuda	V2CK7	9344978
M/N	TELNES	Malta	9HJE8	8001024
M/V	TORNES	Malta	9HJF8	8321888
M/V	TRADENES	Malta	9HLK9	8321890
M/V	TROLLNES	Malta	9HJC8	8315566

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'International Maritime Organization (IMO), con la circolare n° SN.1/257 del 11/12/2006, ha reso esecutiva la modifica degli schemi di separazione del traffico nell'Alto Adriatico ed ha istituito le seguenti aree di sicurezza circolari con centro nel punto di coordinate **Lat. 45°05'.30 N - Long. 012°35'.10 E.** denominate:

- **Area To Be Avoided (A.T.B.A.)**, avente raggio di 1,5 miglia nautiche;
- **Zona di Sicurezza (Safety zone)**, avente raggio di 2.000 mt (pari a 1,07 miglia nautiche)

La rappresentazione delle predette aree è riportata nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, mentre la disciplina della navigazione nelle stesse durante i lavori è indicata nel successivo articolo 1.

L'A.T.B.A. è evidenziata da un campo boe lungo la sua circonferenza costituito da 4 boe luminose posizionate nei seguenti punti:

1. LAT. 45°06'.200 N – LONG. 012°33'.694 E;
2. LAT. 45°06'.200 N – LONG. 012°36'.396 E;
3. LAT. 45°04'.323 N – LONG. 012°36'.396 E;
4. LAT. 45°04'.323 N – LONG. 012°33'.694 E;

Dette boe hanno le seguenti caratteristiche:

- colore della boa: giallo;
- colore della luce: giallo;
- caratteristica luminosa: $1 + \underline{2} + 1 + \underline{6} = 10$ sec.;
- portata luminosa: 5 miglia nautiche;
- altezza piano focale l.m.m.: 4 mt.;
- miraglio: unico a forma di "X" e di colore giallo

ORDINA

Articolo 1 Norme per la circolazione

1.a Norme particolari nei riguardi del convoglio in navigazione:

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia, all'interno dell'area circolare che ha per centro il GBS e raggio 1 miglio nautico, è vietata la navigazione di qualsiasi unità navale ad esclusione di quelle impiegate nelle operazioni di trasferimento del manufatto.

1.b Norme particolari nei riguardi delle attività finalizzate al posizionamento in sicurezza del GBS:

A partire dal 14/09/2008, ai fini dei lavori marittimi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono vietate nell' A.T.B.A.:

- la navigazione, il transito, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale ad esclusione di quelle impiegate nelle operazioni medesime;
- ogni altra attività nautica ovvero balneare o subacquea.

In aggiunta a tale area, stante la complessità dei lavori in questione, è sottoposta ai medesimi divieti l'area ad est dell'A.T.B.A., denominata "Holding Area" e delimitata dai seguenti punti:

- A LAT. 45°06'.200 N – LONG. 012°36'.396 E;
- B LAT. 45°06'.200 N – LONG. 012°40'.000 E;
- C LAT. 45°03'.100 N – LONG. 012°40'.000 E;
- D LAT. 45°03'.100 N – LONG. 012°36'.396 E

I divieti per la sola "Holding Area" iniziano il 14/09/2008 e terminano il 30/09/2008.

In allegato 2 è riportata una planimetria con evidenziate le aree interdette di cui trattasi.

1.c Norme particolari relative ai lavori di messa in esercizio del terminale LNG:

Tali operazioni inizieranno dopo l'avvenuto posizionamento in sicurezza del GBS e si protrarranno sino al 31/01/2009.

Nell'ambito dell'A.T.B.A. e per una distanza pari o inferiore a 200 metri dai mezzi nautici impiegati nelle operazioni in navigazione al di fuori della predetta area sono vietate:

- la navigazione, il transito, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale ad esclusione di quelle impiegate nelle operazioni;
- ogni altra attività nautica ovvero balneare o subacquea.

1.d Norme generali di condotta nautica:

La navigazione negli specchi acquei adiacenti alle aree interdette deve svolgersi con la massima cautela, alla velocità minima per governare in sicurezza, prestando la massima attenzione ai segnali che dovessero eventualmente provenire dalle unità impiegate nei lavori.

L'accesso agli specchi acquei interessati dai lavori è vietato a chiunque con l'eccezione:

- dei mezzi impiegati nei lavori, già citati nella presente Ordinanza;
- dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento.

Articolo 2 Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in

particolare dell'art. 53 del D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto degli artt. 15 lett. a) e 26 della Legge 963/65 "Disciplina sulla pesca marittima" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, li 10/09/2008

**f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Franco MALTESE**

ANNEX

ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES

ESTABLISHMENT OF AN AREA TO BE AVOIDED MANDATORY NO ANCHORING AREA IN THE APPROACHES TO THE GULF OF VENICE

(Reference chart: Italy 924, 2005 edition.

Note: This chart is based on DATUM Rome 1940)


(Description of an Area to be Avoided and Mandatory No Anchoring Area

(The co-ordinates listed below are in WGS 84 Datum)

Area to be Avoided and Mandatory No Anchoring Area

The area within the circle of 1.5 nautical miles centred on the following geographical position:

(1) 45° 05'.30 N 012° 35'.10 E



Notes:

A = Safety zone within a circle of 2,000 metres radius from the centre of the terminal.

B = Area to be Avoided/Mandatory No Anchoring Area within a circle of 1.5 nautical miles radius from the centre of the terminal (overlapping the safety zone).

